



un ulteriore periodo di aspettativa di tre mesi, a norma dell'art. 29 del Contratto Collettivo di Lavoro; provvedimento ratificato in data 21 luglio 1946.

Il De Angelis, perdurando i motivi che giustificarono la prima richiesta, ha inoltrato, in data 21 settembre c.a., altra domanda per una ulteriore proroga di tre mesi di aspettativa, a norma dell'art. 29 del Contratto Collettivo di Lavoro.

In data 28 settembre 1946 il predetto Vice Applicato fu autorizzato a considerarsi in aspettativa senza retribuzione, in attesa delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Ciò premesso, si propone al Consiglio di Amministrazione di concedere al Vice Applicato sig. Giuseppe De Angelis una proroga di tre mesi di aspettativa senza retribuzione, a norma dell'art. 29 del Contratto Collettivo di Lavoro, con decorrenza dal 21 settembre 1946.

Il Consiglio approva.